RIVISTA ITALIANA
DI
SOCIOLOGIA

ANNO XI. 1907

REPRINT

edited with an introduction by Mino Garzia,
Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Teoria,
Storia e Ricerca Sociale.

SCHMIDT PERIODICALS GMBH
D-8201 Bad Feilnbach 2 / Germany

1992

riodo, relativamente breve, dacchè è sorto a gloriosa esistenza, ha saputo acquistarsi rispetto alla nostra coltura nazionale.

ACHILLE LORIA

INTORNO ALLE ORIGINI DEI COMUNI RURALI IN ITALIA

R. CAGGESE, *Classi e Comuni rurali nel medio evo italiano. Saggio di storia economica e giuridica.* Vol. I. Firenze, Tip. Galileiana, 1907. 1 vol. in-8 di pag. 405.

Contemporanea, se non forse anteriore, al movimento delle popolazioni cittadine, si compie in tutta l'Italia, tra i secoli XI e XIV, la rivoluzione assai meno appariscente, ma non meno profonda, delle plebi rurali. Quando il Comune cittadino, rafforzatosi internamente, si affaccia per la prima volta fuori della cerchia angusta delle sue mura e dei suoi sobborghi, per ritrovare nella conquista del contado i mezzi con cui far fronte ai suoi bisogni sempre crescenti e per abbattere la potenza minacciosa delle grandi signorie, esso si incontra inaspettatamente in un poderoso alleato: trova nella campagna uno stato di lotta generale, che naturalmente esso stimola e favorisce, ma che non può creare dal nulla, e che rende tanto più facile la sua vittoria finale sui grandi feudatari. La storia di un tal movimento, che trasse alla scomparsa della servitù ed alla istituzione delle Università rurali, si era studiata finora sotto alcuni aspetti particolari, da punti di vista unilaterali, e per lo più si era considerata in relazione con la politica dei Comuni urbani. Il Caggese invece, che ha già dimostrato attitudini e preparazione di prim'ordine per tale genere di studi, e che del periodo comunale, specialmente in Toscana, possiede una conoscenza larghissima, si è messo arditamente di fronte a tutto quanto il problema nella sua grande complessità, e si è proposto di raccogliere in tre grossi volumi, di cui per ora compare il primo soltanto, tutta la sintesi della storia dei Comuni italiani, dalle origini sino alla loro scomparsa.

Limitandosi per ora a studiare le origini e le prime forme del Comune rurale, il Caggese ha compreso che il problema è essenzialmente di storia sociale: non si tratta soltanto di vedere che cosa siano e donde traggano le loro origini i consoli e i rettori delle nuove università; non si deve limitarci a vedere quanta parte dei loro ordinamenti corrisponda a quella del *vicus* romano o del *gau* germanico; ma è indispensabile invece, se del fenomeno si vuole avere una spiegazione piena e soddisfacente, vedere quale

trasformazione si sia compiuta fra l'VIII e l'XI secolo nella proprietà fondiaria e nei rapporti fra le classi sociali, come si preparasse il terreno su cui doveano sorgere le comunità rurali e donde venisse la spinta al costituirsi della nuova forma di associazione fra i lavoratori della terra.

Perciò il Caggese ha premesso allo studio sulle origini dei Comuni un intero libro d'introduzione, in cui esamina l'evoluzione prodottasi nelle condizioni dei coltivatori fra la caduta dell'impero d'occidente e l'età comunale. L'argomento arduo e complesso, irto a ogni passo di questioni e di dubbi, non è di quelli che si possano sviluppare completamente in un capitolo introduttivo; è naturale quindi che molte fra le affermazioni del Caggese possano essere a lungo discusse e combattute: ma, nelle linee generali — ed era questo il più importante —, il Caggese è riuscito a darci un quadro vero e perspicuo della società rurale nelle successive trasformazioni fino al XII secolo.

Esaminato molto sommariamente il periodo gotico e bizantino, l'A. si trattiene specialmente a vedere se nell'età longobarda si siano manifestati fenomeni tali che si possano considerare come antecedenti necessari del Comune rurale; considera dapprima la condizione generale della proprietà e dei coltivatori, i vincoli che legavano questi al signore, le prestazioni a cui erano tenuti, le fughe e le rivolte, a cui molto spesso venivano trascinati. Riprende, sulle orme del Solmi, la questione se esistesse nella campagna alcuna forma di associazione, e ne esclude la possibilità, quando se ne eccettui il gruppo famigliare e la *vicinia*, alla quale però egli attribuisce un carattere esclusivamente giudiziario. Non ammette l'esistenza in Italia della proprietà collettiva di villaggio, sul tipo della *marca* germanica, di cui trova qualche traccia soltanto in alcune carte di Terlizzi, pubblicate recentemente nel *Cod. dipl. Barese;* ma non crede che quegli esempi possano permettere di arrivare a conclusioni analoghe per tutta l'Italia, ed anzi crede che l'unica forma di possesso comune siano stati i diritti d'uso su prati e boschi limitrofi alla proprietà.

Nel periodo feudale, osservato dapprima in qual modo e per quali ragioni avvenga l'accentramento della proprietà fondiaria nelle grandi signorie, egli studia quali conseguenze abbia avuto questo fatto sulle condizioni delle classi sociali, e specialmente dei rustici: fra questi va facendosi sempre più generale la condizione servile, che a poco a poco va uguagliando e accomunando nella generale soggezione al signore e nel vincolo alla terra gli antichi *massari liberi*, i *servi*, i *livellari*, i *manentes*, i *famuli* o *mancipia* e i liberi accomandati.

Fra le diverse classi del mondo feudale egli si trattiene più a lungo a parlare dei *Lambardi* di Toscana, per i quali arriva press'a poco alle stesse

conclusioni, a cui era giunto nello stesso tempo il Volpe [1], che si tratti cioè di una piccola nobiltà di recente formazione, fornita di diritti di proprietà sulle terre del contado e di signoria sulle popolazioni rurali. Soltanto, mentre il Volpe esclude nel termine *Lambardi* ogni contenuto etnico, il Caggese ammette invece ch'essi fossero gli ultimi avanzi di un nucleo primitivo di popolazione germanica.

Ma, se si accomuna la condizione dei lavoratori, se la servitù della gleba diviene quasi universale, va elevandosi a poco a poco la condizione generale dei servi stessi. La legislazione carolingia per un lato, la consuetudine e le necessità economiche per l'altro riescono a mitigare sensibilmente la severità degli editti longobardi sui servi. Cresciuta la sicurezza nelle campagne, intensificata la produzione, moltiplicati i mercati locali, era naturale che i signori sentissero sempre più vivo il bisogno di assicurare alle loro terre la continuità del lavoro, che si rendeva invece sempre più incerto e malsicuro per le frequenti fughe dei servi e per il lavorio sordo di eccitamento alla rivolta, che andavano compiendo presso di loro i minori proprietari laici ed ecclesiastici. Perciò il signore trova un doppio vantaggio ad emancipare i suoi servi: mentre dà loro la libertà, ottiene la promessa e la garanzia che seguiteranno a coltivare i suoi fondi e a corrispondergli certe determinate prestazioni, e riceve intanto — almeno in moltissimi casi — un compenso in danaro come prezzo della libertà che ha concesso. Più restia a questo movimento di emancipazione si mostra la proprietà ecclesiastica; anch'essa alfine deve cedere, stretta com'è da un lato dai coloni, che le sfuggono o si ribellano, dall'altro dai minori feudatari riottosi ed invadenti.

Si arriva pertanto, come conclusione di questo elevamento progressivo delle plebi rurali, alla formazione dei Comuni, che si trovano già costituiti in tutte le campagne del centro e del settentrione d'Italia, tra il XII e il XIII secolo. Ma, se l'evoluzione delle classi rurali nell'alto medio evo serve a spiegare *perchè* si sia sprigionata una nuova forza sociale, che ha reso possibile, ed anzi necessario, il costituirsi di nuove forme di associazione, essa non ci spiega ancora *come* il nuovo istituto sia sorto, come da plebi disorganizzate e soggette siano venuti fuori degli organi associativi, ben ordinati, con larghe funzioni economiche ed amministrative, e con rappresentanze legalmente riconosciute. Si ripresenta adunque, in tutta la sua complessità, il problema delle origini, a cui la ricerca precedente non ha servito che a spianare la strada e a renderne i termini assai più evidenti. Lo studio

[1] G. Volpe, *Lombardi e Romani nelle campagne e nelle città* (negli *Studi storici* di A. Crivellucci, 1904-05).

di questo problema, che il Caggese avea in parte già esposto in questa Rivista [1], e che costituisce indubbiamente la parte migliore e più originale del suo lavoro, è divisa da lui in due parti, critica l'una, e ricostruttiva l'altra.

Premessa una classificazione dei Comuni di contado, che egli distingue in *Comuni curensi*, o di castello, nei quali si riproducono in proporzioni ridotte tutte le istituzioni e tutte le divisioni sociali dei Comuni cittadini, e *Comuni rurali* veri e propri, che sorgono nelle ville aperte e presentano una grande omogeneità sociale, egli prende a discutere le opinioni più diffuse sull'origine di quella seconda categoria di Comuni. Negato ogni valore a quella teoria che pretende di spiegare la loro origine con la persistenza della tradizione romana, riaffermato che per l'Italia non si ha alcuna traccia sicura della *marca* germanica, e non si può quindi applicare ai Comuni italiani la fortunata dottrina del Maurer, egli si trattiene infine, ed a lungo, a discutere l'ipotesi, che potremo dire delle origini religiose, rivolgendo i suoi argomenti specialmente contro il Palmieri, il quale, ispirandosi allo studio dell'Imbart de la Tour sulla parrocchia nell'antica Francia, aveva affermato che anche in Italia la parrocchia fu il primo nucleo da cui trasse origine il Comune rurale. A tale teoria il Caggese obbietta che in Italia non si può parlare di una organizzazione parrocchiale autonoma anteriore al pieno trionfo del regime feudale; quand'essa poi fu un fatto compiuto, era già progredita o s'iniziava allora, per cause del tutto indipendenti dall'azione delle pievi, il moto associativo delle classi rurali. Egli ammette che vi sia stata una certa ingerenza dei fedeli negli affari della Chiesa, in quanto essi provvedevano al suo mantenimento e avevano il diritto, spesso contrastato, di eleggersi il loro parroco; ma non crede che di regola o tutti i parrocchiani, o un consiglio parrocchiale, come vorrebbe il Palmieri, si riunissero per deliberare intorno all'amministrazione dei beni della Chiesa. Soltanto in qualche atto solenne compiuto dal parroco — e il Caggese stesso ne cita parecchi esempi, tratti da documenti inediti degli archivi toscani — vi è traccia sicura che i parrocchiani vantavano dei diritti sul patrimonio ecclesiastico, come non mancano casi in cui il parroco agisce in nome di tutto un popolo. Ma, aggiunge il Caggese, quando i rustici compiono quegli atti, essi sono già una collettività capace di un atto giuridico: non è il vincolo religioso che ha creato il vincolo sociale ed economico, ma sono tutt'al più due fatti indipendenti, che per caso si sono incontrati; in ogni modo l'uno non può servire a spiegar l'altro.

[1] Cfr. *Rivista Italiana di Sociologia*, Anno IX, Fasc. II, 1905.

Esaurita così la parte critica, il Caggese espone infine, con grande chiarezza, con logica serrata e rigorosa e con grande ricchezza di documentazione, la teoria propria sulle origini dei Comuni rurali. Per lui la futura associazione comunale ha il suo primo germoglio nel vincolo di vicinato: nei rapporti fra signori e dipendenti l'universalità dei servi e dei coloni si sostituì a poco a poco all'individuo ed alla famiglia servile, e il vincolo di vicinato si andò rafforzando, perchè il vicino trovava nell'altro vicino il compagno di lavoro e di rivendicazione, *il socio e il corresponsabile di fronte all'amministrazione signorile* (pag. 238).

« Quando le rivolte servili e le fughe di coloni, il rifiuto al pagamento dei canoni dovuti e le violente usurpazioni di terre signorili scossero le basi su cui poggiava tutto l'edificio feudale e la fortuna dei latifondisti; quando la sproporzione immensa fra gli agi di pochi e la miseria di molti rese inevitabile l'elevamento materiale e giuridico degli agricoltori e la riduzione dei servigi e delle imposte, e la lotta sorda e incessante fra la grande aristocrazia fondiaria e i piccoli signori feudali rovinò completamente le finanze di molte ricche abbazie, allora tutti i *Cartulari* ci presentano costantemente lo stesso fatto: una specie, per dir così, di ampliamento della personalità giuridica del colono; l'individuo quasi assorbito nella massa; gli uomini di un determinato luogo obbligati collettivamente e solidalmente a corrispondere un tanto in danaro o in prodotti al signore, o a prestare determinati servigi alla sua corte.

« Alle lotte fra signori e coloni inadempienti si vanno sostituendo quelle fra signori e collettività di rustici; i contratti di fitto fra proprietari e gruppi di coloni, talvolta antichi servi emancipati in massa, sono frequentissimi; come frequentissimi sono le concessioni di diritti signorili — pedaggi, ripatico, teloneo, ecc. — ad un intero vicinato o ad una frazione di esso » (pag. 239-240).

Al latifondista, minacciato nella sua stessa esistenza, una sola cosa doveva soprattutto importare: assicurarsi, quanto più fosse stato possibile, il profitto del suo capitale esclusivamente immobiliare; perciò egli vide la sua àncora di salvezza nel principio di corresponsabilità di più coloni uniti da vincoli economici, senza accorgersi che per essa i coloni stessi acquistavano una nuova arma potentissima, di cui si sarebbero valsi per ben maggiori conquiste.

A riprova di questa sua tesi, che abbiamo voluto esporre nella parte essenziale con le parole stesse dell'A., il Caggese raccoglie dai documenti editi e inediti un gran numero di esempi, che ne son tutti la dimostrazione evidente, e fra i quali meritano di essere specialmente ricordati quelli di Nonantola, dove, fin dal 1030, si vedono conclusi fra il monastero e gruppi

di coltivatori dei contratti collettivi di precaria e di livello, animati tutti dal concetto fondamentale che la collettività dei rustici è un ente giuridico capace di stipulare un contratto e di assumere responsabilità e obblighi pecuniari o per conto proprio o per mezzo di procuratori.

Frattanto, assalita dall'alto e dal basso, o assorbita dal Comune cittadino, scompariva quasi del tutto la minore aristocrazia terriera, lasciando immediatamente di fronte l'uno all'altro le sorgenti comunità rurali ed i grandi signori. Mentre quelle salgono e si fan sempre più minacciose, i latifondisti continuano ad indebolirsi, e devono alfine inchinarsi di fronte alla nuova forza sociale, e stipulare coi rappresentanti del Comune, ufficialmente riconosciuti, dei patti, che non son più i semplici contratti di locazione, ma investono tutta quanta la vita pubblica e privata delle classi rurali, e mirano — nell'interesse dei coltivatori — a determinare e ridurre i censi e le prestazioni ed a sopprimere, per quanto è possibile, tutte le imposizioni arbitrarie.

Ma, riconosciute le comunità rurali, firmati con esse dei patti, quali rapporti si costituirono fra il vecchio signore e l'associazione dei suoi dipendenti?

È questo il problema al quale il Caggese dedica gli ultimi capitoli del suo lavoro. Fatta la prima e maggior concessione, il signore cerca di non lasciarsi sopraffare del tutto e di conservare almeno i suoi diritti giurisdizionali: ma anche in questo campo, incalzato sempre più da vicino dai Comuni, deve cedere, e affidare almeno i giudizi di prima istanza alla nuova magistratura consolare, di cui lascia per lo più l'elezione ai comunisti, riservandosi di ratificarla e di esigerne il giuramento di fedeltà. A poco a poco l'autorità del signore di fronte ai suoi antichi dipendenti va cadendo così in basso, che egli stesso — pur di non perdere tutto — si vede costretto ad imporre ai rustici di avere uno di quegli statuti, che dapprima gli erano stati chiesti con tanta insistenza dai suoi contadini; ormai, minacciati in tutti i loro diritti, sono i signori che vogliono sapere quel che debbono riscuotere e quanta parte sussista ancora del loro potere giudiziario ed esecutivo.

Avviene così che, verso la fine del Duecento, non v'è più comunità rurale, che non possegga il suo patto giurato o il suo statuto: nel gran numero di questi è naturale si noti una varietà grandissima, ed ha perfettamente ragione il Caggese nell'osservare che sarebbe assurdo il voler ricostruire un tipo comune di statuto, di cui tutti gli altri siano una derivazione. Però caratteri comuni a tutti gli statuti rurali ve ne sono molti: così, ad es., quasi in conseguenza del carattere di contratto avuto nei primi tempi, essi conservano fino al secolo XIV la forma dell'atto privato, a cui è dato valore soprattutto dal giuramento, e a garanzia del quale i comunisti obbligano se

stessi e le loro cose mobili ed immobili. Così tutti gli statuti rispecchiano la lunga persistenza del concetto di vicinato, per cui era fatto obbligo ai vicini di assistersi e difendersi a vicenda e di contribuire con l'opera alla costruzione della casa privata del consociato. Permangono pure, secondo il Caggese, molti caratteri della *gilda* franca e anglo-sassone, ed è infine generale il principio della responsabilità collettiva di tutti i comunisti in caso di danno dato o di delitto commesso contro i singoli o contro il Comune, quando il colpevole riesca a sfuggire dalle mani della giustizia. In quasi tutti i Comuni la prima autorità è costituita dai consoli, che possono essere classificati, al pari delle altre magistrature minori, nella categoria dei *procuratores*, inquantochè i caratteri della sovranità sono loro trasmessi da tutti i comunisti per delegazione di mandato. Secondo il Caggese, i consoli non sono scelti fra tutti i comunisti, ma nella sola classe degli allibrati, che viene ad emergere dall'omogeneità primitiva, non appena il Comune, consolidatosi, ha dovuto crearsi un sistema di imposte. Accanto ad essi sta il Parlamento, che è composto di tutti gli associati fra i 18 e i 70 anni, ed ha soprattutto la funzione di ratificare col suo giuramento i patti stipulati coi signori o le deliberazioni di importanza eccezionale; ed un consiglio più ristretto, a cui è delegato il potere legislativo e che diviene ben presto l'organo più importante della costituzione comunale.

A questo punto si arresta la trattazione del Caggese, che riserva ai volumi successivi altri argomenti di interesse vivissimo, come l'esame particolareggiato dei principali statuti, le trasformazioni subite dal Comune rurale, e i suoi rapporti coi Comuni cittadini.

Per conto nostro, dopo aver cercato di riassumere con la maggior fedeltà il suo pensiero, ci limiteremo ad aggiungere alcune brevissime osservazioni sulla parte più importante del suo lavoro, su quella cioè che riguarda le origini dei Comuni rurali.

In questa ricerca, che è condotta tutta quanta con grande acutezza di indagini e con sicura indipendenza di giudizio, non ci è sembrato che la parte critica sia riuscita altrettanto completa ed esauriente, quanto lo è invece la parte ricostruttiva. Se infatti il Caggese ha piena ragione nell'escludere che sia esistita in Italia la proprietà di villaggio d'importazione germanica, vi era però un altro lato di questo stesso problema che meritava di essere trattato. Poichè è certo, e il Caggese stesso lo ammette, che sussistettero sempre, per tutto l'alto medio evo, i diritti d'uso comuni su prati e boschi, sarebbe stato utile il considerare quanto questi diritti abbiano potuto influire nello stringere fra loro gli utenti col vincolo dell'interesse comune, e spingerli così a creare spontaneamente qualche forma embrionale di associazione economica.

Così pure è per noi troppo rapido e dogmatico il ragionamento con cui il Caggese nega ogni efficacia all'elemento romano; perchè sta bene asserire che, data una trasformazione sociale così profonda, quale fu quella compiutasi in Italia nell'età barbarica e feudale, è assurdo pensare che qualcuno dei vecchi istituti pubblici abbia potuto rimanere in piedi; ma poichè si tratta di un argomento così poco studiato, non sarebbe stato superfluo — sia pure per giungere a conclusioni del tutto negative — vedere se nei *vici* rurali, di cui è continuamente parola nei documenti dell'alto medio evo, non si possa riconoscere alcuna traccia dei *vici* romani e del loro ordinamento. Ma poi, anche ammesso — come dice il Caggese e com'è realmente assai probabile — che l'irreggimentazione delle plebi rurali entro la *curtis* signorile abbia disorganizzato e scomposto tutto quel che poteva sussistere dell'ordinamento romano, un'altra ricerca si imponeva: vedere cioè se lo stesso ordinamento interno della *curtis* abbia potuto in qualche modo influire sul futuro ordinamento delle plebi rurali, se i *magistri servorum*, gli *actores*, i *conductores*, gli *scariones*, di cui ci parlano le carte dell'VIII e del IX secolo, possano avere qualche rapporto coi futuri rettori del Comune rurale.

Da ultimo, sebbene sia ottimo lo studio del Caggese sui pretesi rapporti fra parrocchie e Comuni rurali, crediamo però sia alquanto esagerata la conclusione a cui egli arriva. « Quando noi diciamo (scrive il Caggese): dalla discussione degli interessi spirituali della parrocchia gli uomini passarono a discutere di questioni economiche e delle condizioni giuridiche di fronte ai padroni; quando diciamo che nelle cappelle rurali dei secoli X e XI si facevan delle discussioni e dei tumulti, contro cui insorse più volte l'autorità imperiale, noi allineiamo delle parole che hanno certamente un nesso grammaticale, e qualcuna anche un senso storico, perchè constata un fatto. Ma non facciamo niente di più e di meglio. Poichè, quand'anche si potessero addurre a migliaia i documenti, da cui risultasse pienamente giustificato quel nostro vaniloquio, noi non avremmo fatto che illustrare due momenti storici della vita giuridica e politica delle classi rurali; noi fisseremmo, come su una carta geografica, due punti assai lontani e diversi, separati da montagne inaccessibili, senza indicare come dall'uno si possa trasferirsi all'altro » (pag. 223-224).

Ora, non conveniamo pienamente col Caggese, che, se pur fosse dimostrato coi documenti che vi è un rapporto strettissimo fra l'organizzazione parrocchiale e quella dei Comuni rurali, bisognerebbe sempre dimostrare quale sia stata la causa sociale, che rese possibili e necessarie queste forme di associazione della popolazione servile. Ma, d'altra parte, quando fosse sufficientemente documentata la partecipazione diretta del popolo agli affari della Chiesa prima del XII secolo (e tale documentazione è stata iniziata felicemente dal Tamassia in un suo breve articolo, assai più convincente dello studio del Palmieri) [1], se fosse dimostrata questa coincidenza, anche temporanea, fra gli interessi del popolo e quelli della Chiesa, non sapremmo davvero spiegarci perchè si debba rigettare come assurda l'ipotesi che da un tale principio di attività amministrativa e da questa coincidenza d'interessi sia derivata, non già l'elevazione delle plebi rurali, ma la prima abitudine in esse ad agire in comune e a trattare insieme di qualche interesse collettivo.

Ma del resto, se per un eccesso di scrupolo, forse pedantesco, abbiamo voluto notare in questa parte critica del lavoro alcune omissioni e alcune negazioni troppo recise, che si giustificano assai facilmente in chi è convinto, come lo è il Caggese, che il Comune rurale del medio evo è un istituto del tutto nuovo, derivazione necessaria di una profonda trasformazione sociale; non abbiamo invece la minima riserva da fare sull'ipotesi originale e geniale che il Caggese ha esposto con tanta forza di persuasione e con tale ricchezza di documentazione per spiegare il processo di formazione del Comune rurale. La sua teoria, che fa derivare l'associazione comunale dal sostituirsi della collettività dei vicini all'individuo singolo e alla famiglia nei rapporti fra signore e dipendenti, ha per noi tutto l'aspetto di una costruzione solida e definitiva, che non potrà non trovar nuovo appoggio nei documenti che si potranno ancora pubblicare o studiare su questo argomento. E la riprova la troviamo subito nei documenti dell'Italia meridionale, che il Caggese ha voluto deliberatamente lasciar da parte, per il preconcetto molto diffuso che laggiù il processo di trasformazione sociale e giuridico sia stato molto diverso dal resto d'Italia. Invece il solo monastero di S. Vincenzo al Volturno ha conservato una ventina di esempi di contratti collettivi, stipulati dall'abate con gruppi di lavoratori, allo scopo di ottenere la costruzione di un castello o il dissodamento di terreni incolti. Così, nel 939, l'abate di S. Vincenzo, per ottenere il miglioramento di alcune sue terre e la piantagione di vigneti, concede a circa 20 uomini di abitare per 29 anni nel luogo detto Oliveto, in territorio di S.ª Maria, e permette loro di « *recolligere ad habitandun quantos homines voluerint, qui ipsas terras laborent* », permette che, entro certi confini, lavorino dove vogliono e usino dei boschi e pascoli del monastero; li esenta da ogni censo per 10 anni, dopo i quali daranno un decimo dei loro raccolti [2].

---

[1] Cfr. N. Tamassia, *Chiesa e popolo. Note per la storia dell'Italia precomunale*, in *Archivio Giuridico*, N. S. Vol. VII, 1901, pag. 300-322.

[2] Cfr. *Chronicon Volturnense*, in Muratori, *SS.*, T. I. parte II, pag. 418. V. pure a pag. 425 altro contratto simile dell'anno 950. Esempi di contratti collettivi per la costruzione di un castello v. *ibid.*, pag. 434, an. 972; pag. 435, an. 972; pag. 436, an. 972; pag. 437, an. 972; pag. 462, an. 982.

Anche più esplicito è un altro contratto del 988 (1), in cui l'abate concede a livello per due periodi consecutivi di 29 anni ad un gruppo di 40 uomini il castello di Colle S. Angelo ai soli patti; ma vi aggiunge il diritto di alienare le terre allivellate, con due sole restrizioni: che il monastero vi abbia il diritto di prelazione, e che in ogni caso l'alienazione non possa esser fatta che ad un altro abitante del castello. Condizioni identiche si leggono in altro contratto del 985, nel quale però il carattere associativo dei contraenti è anche più evidente, perchè si concede loro « *quod si amodo et usque in sex annos alii homines ibi ad habitandum venerint, liceat vos recipere in ipsum ordinem, et faciant nobis ipsum servitium quomodo vos feceritis* » (2).

In forme analoghe si ripete lo stesso fenomeno a Montecassino, dove, negli stessi anni, certi *Pipero e Petrus*, in nome proprio e di altri 28 coloni, si obbligano a pagare al monastero un censo annuo di 12 denari di argento per ciascuno, a costruire un castello, piantare delle vigne e coltivarle, dando all'abate i due quinti del raccolto. Per questo l'abate ha concesso loro delle terre a loro scelta presso la chiesa di S. Michele a Tedicci, ed essi se son divisi le *presas*, « *ita ut amodo et semper nos et nostri heredes presas ipsas habere et possidere debeamus* », e vi debbano risiedere con le loro famiglie, coi loro servi e gli animali; per la costruzione del castello l'abate fornirà loro i maestri muratori ch'essi nutriranno a loro spese. Avranno piena libertà di uscire dal castello e andarsene dove vogliano, conservando il diritto di riprendere possesso delle loro *prese*, qualora vi facciano ritorno; potranno infine servirsi ciascuno di un pezzo di terra incolta fuori del castello senza pagare alcun censo (3).

Come si vede, in tutti questi documenti meridionali del secolo X l'ipotesi del Caggese trova una piena conferma, poichè da essi risulta chiaramente che il bisogno di trovare delle braccia che lavorino e dissodino le loro terre, il bisogno di assicurarsi una garanzia per la riscossione dei censi e delle prestazioni, il bisogno infine di costruire dei luoghi di convegno, di riserva e di difesa, inducono gli abati dei grandi monasteri a riconoscere non solo la libertà di interi gruppi di lavoratori e il loro diritto di abbandonare le terre, ma anche a trattare con essi non più come individui, ma come collettività, legalmente rappresentate da alcuni membri, e a garantir loro una certa disponibilità delle terre allivellate.

In un solo punto particolare la tesi del Caggese può riuscire indebolita dall'esame di questi documenti, laddove cioè egli vuole esclusa ogni efficacia dal consorzio famigliare nella creazione dei nuovi vincoli associativi. Invece

(1) *Ibid.*, pag. 479.
(2) *Ibid.*, pag. 480.
(3) Cfr. Tosti, *Storia della Badia di Montecassino*, I, pag. 223.

tanto i più antichi documenti di Nonantola, da lui stesso citati, quanto i documenti del monastero volturnense, ci sembra che provino perfettamente il contrario; come infatti la famosa concessione dell'824 agli *homines de Flexo*, è fatta a Reparato, Adriano, Leone e Mauro, « *omnibus consortibus, habitantibus pleve S. Laurentii* », allo stesso modo i più antichi gruppi di concessionari del monastero di S. Vincenzo son tutti stretti fra loro da vincoli di parentela più o meno prossima. Ci sembra dunque assai probabile che sia dapprima il gruppo consortile che agisce ed è riconosciuto come collettività: poi il gruppo si allarga, accoglie i nuovi venuti, finchè al puro vincolo famigliare si sostituisce il vincolo territoriale.

Ma, a voler insistere nei particolari, è ben naturale che in un argomento così complesso e così aperto alle ipotesi più disparate, possano trovarsi molti e molti punti in cui si debba discordare dal Caggese. Giudicando invece il suo lavoro nell'insieme, non è possibile negare il più vivo plauso al giovane autore, che da uno studio di analisi minutissimo, condotto per la maggior parte su carte d'archivio ancora inedite, ha saputo trarre una ricostruzione solida e suggestiva della vita e della evoluzione della gente di campagna nel medio evo, ed ha saputo soprattutto — ciò che è purtroppo raro fra gli studiosi di storia — darci un libro geniale e scritto veramente bene.

Gino Luzzatto

SCIENZA E FEDE

Albert Houtin, *La crise du clergé*. Paris, Nourry, 1907.

L'atteggiamento dei cattolici di fronte a quelle conclusioni della scienza moderna che contraddicono agl'insegnamenti della loro religione o almeno alla teologia tradizionale, può essere ed è stato diverso.

Alcuni non cedono alle conclusioni della scienza salvo che in punti di secondarissima importanza: per essi la scienza moderna, quando contraddice la religione, non è vera scienza, perchè preoccupata dal preconcetto filosofico della negazione del soprannaturale e dal fine di negare quanto la Chiesa afferma. Questo atteggiamento si può dir dominante tra i cattolici o almeno nel clero (1): molti anzi lo serbano anche su punti di secondaria importanza

(1) Esso apparisce chiaramente nelle ultime decisioni della Commissione biblica. Una di queste dichiara che contro gli argomenti tradizionali nulla valgono quelli *accumulati* dai critici *per impugnare* l'autenticità mosaica del Pentateuco; un'altra, l'ultima, afferma, contro le recenti conclusioni della critica, che, *prescindendo dall'argomento teologico*, si può con solido argomento storico dimostrare l'autenticità del IV Vangelo.